

Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano energetico ambientale regionale

PARERE MOTIVATO

Premesso che:

- La Legge nazionale 9 gennaio 1991, n. 10, (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), all'Art. 5 obbliga le regioni a dotarsi di piani energetici regionali, che pluri-annualmente devono essere aggiornati;

- L'aggiornamento e l'adozione di un piano energetico regionale rientra anche tra gli obiettivi della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, (*Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili*, che sostituisce ed integra la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3), la quale, all'articolo. 3, recita: “*Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:*

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.”

- La Valle d'Aosta si è dotata, nel 1998, di un primo piano energetico regionale, aggiornato poi, con approvazione da parte del Consiglio regionale, nell'aprile del 2003.

Ad oggi, considerata l'importante evoluzione normativa a livello comunitario, nazionale e regionale nel settore energia dovuta al rapido sviluppo tecnologico in ambito energetico, e in relazione all'analisi dei Bilanci Energetici Regionali (B.E.R.), si è reso necessario aggiornare il piano energetico regionale attualmente in vigore nella regione.

- Nel presente aggiornamento del piano energetico è stata effettuata un'analisi dello stato di fatto e sono state presentate le previsioni di sviluppo sul territorio regionale per il periodo 2011-2020 alla luce degli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario. Nel piano si è tenuto conto degli attuali obiettivi posti dall'Unione europea e miranti allo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili e all'incremento dell'efficienza energetica. È stato necessario, pertanto, dopo aver confrontato gli sviluppi ipotizzati al 2010 dal precedente piano energetico con i valori degli ultimi bilanci

energetici regionali, aggiornare il piano con la ridefinizione di alcuni obiettivi e la ricalibrazione delle azioni e delle tecnologie sviluppabili sul territorio regionale;

- Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è uno strumento di pianificazione in materia di energia, cioè un documento di indirizzo, di programmazione territoriale, di monitoraggio e di rendicontazione. Di conseguenza, il piano indica lo sviluppo del settore energetico su scala regionale, **senza definire priorità e criteri di localizzazione** di nuovi impianti, rimandando per tali aspetti alle specifiche norme vigenti e ai loro strumenti di attuazione.

Il piano ha, nel complesso, un approccio energetico-produttivo, con un particolare riguardo nei confronti degli aspetti di tutela ambientale;

- La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è normata in Valle d'Aosta con legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009*);

- L'autorità competente in materia di VAS, ai sensi della norma regionale di cui sopra, è individuata nel Servizio valutazione ambientale;

- Il PEAR è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale come definito dall'Art. 6 comma 1 della l.r. 12/2009 e rientra pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale;

- La Struttura organizzativa Pianificazione ed efficienza energetica è identificata come autorità procedente;

- Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/09 la Struttura dirigenziale Pianificazione ed efficienza energetica ha proceduto, in data 15 dicembre 2010, ad avviare la procedura di concertazione, individuando, di concerto con l'autorità competente, i seguenti soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale:

– **Regione Autonoma Valle d'Aosta:**

- Dipartimento territorio e ambiente
- Dipartimento territorio e ambiente
Direzione ambiente
- Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
- Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
Servizio gestione demanio e risorse idriche
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale

- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Direzione foreste e infrastrutture
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Direzione flora, fauna, caccia e pesca
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Servizio aree protette
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Direzione Tutela beni paesaggistici e architettonici

Altri soggetti:

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta;
- Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);

- La procedura di concertazione si è ultimata in data 23 febbraio 2011 con nota dell'autorità competente (prot. 2100/TA) che, previo confronto con i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali precedentemente citati, accoglie la Relazione metodologica preliminare, formulando osservazioni volte a integrare la stessa con analisi puntuali di settore e fornendo alcuni aggiornamenti circa i riferimenti di dati e normative erroneamente citati;

- La Struttura organizzativa Pianificazione ed efficienza energetica, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/09, ha provveduto ad elaborare il Rapporto ambientale e ad inviare all'autorità competente, con nota pervenuta in data 19 giugno 2012 (Prot. 6063/TA), la proposta di piano, corredata del Rapporto ambientale e di una Sintesi non tecnica dello stesso, in formato cartaceo e informatico, per l'attivazione della procedura di VAS che si deve concludere con l'espressione del **parere motivato** da parte dell'autorità competente per la VAS. La Suddetta Struttura regionale ha altresì provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento sul BUR n. 28 del 3 luglio 2012;

- L'Autorità competente ha provveduto a pubblicare sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta i documenti inerenti alla proposta di piano, onde favorirne la consultazione da parte del pubblico, trasmettendo altresì a tutti i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali tali elaborati per l'espressione del loro parere;

I soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati a tale fine sono risultati i seguenti:

– Regione Autonoma Valle d'Aosta:

- Dipartimento industria, artigianato ed energia
Struttura organizzativa risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
- Dipartimento territorio e ambiente
- Dipartimento territorio e ambiente
Direzione ambiente
- Dipartimento territorio e ambiente
Direzione pianificazione territoriale

- Dipartimento territorio e ambiente
Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti
- Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
- Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
- Struttura organizzativa forestazione e sentieristica
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
- Struttura organizzativa flora, fauna, caccia e pesca
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
- Struttura organizzativa aree protette
- Dipartimento agricoltura
Struttura organizzativa politiche regionali di sviluppo rurale
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici

Altri soggetti

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta;
- Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);
- Parco Nazionale Gran Paradiso

- In data 1 agosto 2012, presso la sede dell'Assessorato territorio e ambiente, è stata convocata una riunione di confronto con i sopracitati soggetti aventi competenze territoriali e ambientali, per consentire un confronto preliminare all'emissione dei pareri e delle osservazioni di competenza;

- I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico, limitati a 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, sono scaduti in data 1° settembre 2012;

- Le attività tecnico-istruttorie nonché le valutazioni, finalizzate all'emissione del parere, sono state svolte in collaborazione con l'autorità procedente;

- Al termine dell'istruttoria sono risultate pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- Nota di Legambiente Valle d'Aosta, pervenuta in data 17 settembre 2012, che analizza gli elementi del PEAR, con specifico riferimento a:
 1. Osservazioni generali sui dati e le analisi di partenza utilizzate per l'elaborazione del Piano;
 2. Osservazioni sulle strategie scelte per il raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing;
 3. Osservazioni sugli impatti ambientali potenziali del Piano e sulle misure di mitigazione proposte.

La nota rileva nel complesso una carenza del PEAR sul piano delle analisi dei dati di partenza e sulle proposte gestionali in generale, auspicando quindi una revisione del PEAR stesso.

- Risultano altresì pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti aventi competenze territoriali e ambientali:

- parere formulato dalla Struttura organizzativa aree protette pervenuto in data 13 agosto 2012 (prot. n. 8002/TA);
- parere formulato dall' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente (ARPA) Valle d' Aosta pervenuto in data 16 agosto 2012 (prot. n. 8131/TA);
- parere formulato dall' Ente Parco Nazionale Gran Paradiso pervenuto in data 16 agosto 2012 (prot. n. 8132/TA);
- parere formulato dalla Struttura organizzativa politiche regionali di sviluppo rurale pervenuto in data 21 agosto 2012 (prot. n. 8253/TA);
- parere formulato dal CPL (Consiglio Permanente degli Enti Locali) pervenuto in data 29 agosto 2012 (prot. n. 8470/TA del 29 agosto 2012);
- parere formulato dalla Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche pervenuto in data 3 settembre 2012 (prot. n. 8613/TA);
- parere formulato dalla Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici pervenuto in data 4 settembre 2012 (prot. n. 8638/TA);
- parere formulato dalla Direzione pianificazione territoriale pervenuto in data 10 settembre 2012 (prot. n. 8801/TA)

Si precisa che tutti i contributi sopra elencati sono stati condivisi con l' Autorità procedente la quale ha quindi preso visione dei vari aspetti in essi esplicitati .

Tutto ciò premesso si esprime di seguito il **Parere motivato in merito agli effetti ambientali del Piano energetico ambientale regionale.**

In relazione alla coerenza del Piano proposta con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PEAR, si rileva che l' autorità procedente ha declinato gli obiettivi e gli indirizzi definiti dal PEAR, all' interno dello spettro di obiettivi definito dal Piano stesso, individuando le azioni necessarie per il loro conseguimento, verificando sostanzialmente la coerenza interna del Piano.

In relazione alla coerenza esterna con gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti ai vari livelli sovraordinati, il Rapporto ambientale analizza correttamente nell' insieme le potenziali interferenze con la pianificazione di settore.

Per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, occorre premettere che il PEAR recepisce gli obblighi di pianificazione definiti dalle norme di settore a livello nazionale e regionale.

Il PEAR ha l'obiettivo di ricalibrare il bilancio energetico della Regione agendo principalmente sulla riduzione dei consumi e sull'aumento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Gli obiettivi che, in ambito energetico, la Regione Valle d'Aosta intende perseguire con il PEAR sono in linea con quelli fissati a livello europeo con il Pacchetto energia che definisce la Strategia del "20-20-20", prevedendo per il 2020 il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) 20% dei consumi finali lordi dell'UE deve provenire da fonti energetiche rinnovabili;
- b) riduzione dei consumi energetici complessivi, rispetto al livello tendenziale, del 20%;
- c) riduzione delle emissioni di CO₂ del 20% rispetto ai livelli del 1990.

Vengono correttamente analizzate le strategie di attuazione del PEAR e la loro coerenza interna e esterna.

Viene presa in considerazione un'alternativa di piano (definita "Scenario libero"), la cui analisi comparativa fa emergere come vincente l'ipotesi proposta.

Viene presentata una proposta di piano di monitoraggio dell'attuazione del piano, come previsto dalla normativa di VAS.

Nella predisposizione del presente Parere si è tenuto conto dei pareri e osservazioni espressi dai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale.

Si ritiene pertanto che il Piano energetico ambientale regionale, oggetto di valutazione, non abbia nel complesso effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che nell'atto di approvazione dello stesso siano recepite le prescrizioni di seguito riportate e vengano prese in considerazione le indicazioni di seguito illustrate.

Osservazioni di ordine generale:

1. Si ritiene necessario evidenziare opportunamente che le indicazioni di piano sono considerate un obiettivo minimo che non preclude il raggiungimento di produzioni e/o di evitati consumi superiori a quelli indicati, anche al fine di evitare che il raggiungimento degli obiettivi del P.E.A.R. in un determinato settore venga considerato un limite per non consentire lo sviluppo di ulteriori iniziative in quel medesimo settore;
2. Per valutare correttamente la redditività effettiva di nuovi impianti su scala regionale, si ritiene opportuno a livello strategico valutare l'effetto delle forzanti climatiche, soprattutto per impianti all'interno di bacini con estesa copertura glaciale: l'ARPA segnala in particolare al plus valore informativo derivante dal monitoraggio dello Snow Water Equivalent (SWE) effettuato attualmente sia a scala di bacino (alta Valpelline, Diga di Place Moulin e gronde relative), sia a scala regionale, da parte di ARPA, in collaborazione con altri servizi regionali, e la Compagnia Valdostana della Acque (di seguito CVA);
3. Si ritiene necessario che all'interno del P.E.A.R. venga effettuato un controllo per uniformare i dati relativi alle produzioni di energia da fonte energetica rinnovabile, soprattutto se riferiti alla stessa fonte d'informazione, in quanto si rilevano delle incongruenze. A titolo d'esempio si evidenzia che nella figura 45 di pagina 106 la produzione totale da fonte energetica rinnovabile (FER) relativa all'anno 2010 è posta pari a 2820 Gwhe, mentre nella tabella 33 di pagina 158 viene indicata in 2931 Gwhe la sola

produzione idroelettrica del medesimo anno di riferimento (in entrambi i casi si indica TERNA s.p.a. quale fonte dei dati);

4. In ambito idroelettrico si ricorda la necessità di coordinamento della produzione idroelettrica con le altre forme di utilizzo della risorsa idrica, sottolineando a questo proposito l'importanza della tutela delle utenze irrigue esistenti;
5. Si ritiene più corretto indicare nelle varie sezioni del P.E.A.R. "mancata produzione stimata relativa al rilascio delle portate di deflusso minimo vitale" in luogo di "perdita conseguente al rilascio del DMV", in quanto la valutazione contenuta nel piano è stata effettuata ipotizzando di non poter sfruttare i quantitativi d'acqua rilasciati per i suddetti obblighi, senza tener conto delle effettive modalità di gestione degli impianti e della variabilità delle condizioni di disponibilità idriche nei corsi d'acqua che, nei vari anni d'esercizio, possono modificare sensibilmente tali previsioni;
6. Sempre per quanto concerne la mancata produzione energetica relativa al rilascio delle portate di DMV si evidenzia che l'avvio della fase di sperimentazione per la definizione delle portate di deflusso minimo vitale riguarda solo alcuni degli impianti idroelettrici presenti sul territorio regionale (in particolare quelli di proprietà della società C.V.A. s.p.a.) mentre per altri impianti l'adeguamento in termini di rilascio del DMV avviene, o è già avvenuto, in modo automatico, mediante l'imposizione del rilascio di portate definite a mezzo di formule di tipo idrologico. Sarebbe quindi più opportuno indicare nel P.E.A.R. un più generico adeguamento degli impianti idroelettrici esistenti agli obblighi di rilascio delle portate di DMV in base alla vigente normativa piuttosto che l'avvio di una fase di sperimentazione che, nei termini indicati nel piano, concerne solo la società C.V.A. Occorre infatti attendere il termine delle varie sperimentazioni per valutare l'effettiva perdita di produzione connessa agli impianti interessati e soprattutto gli effetti complessivi sulle componenti del "sistema regione" che interagiscono con la fruizione idroelettrica.
7. Si reputa inoltre opportuno definire con maggior precisione cosa si intende per "scenario libero" e le differenze con lo "scenario di piano", in quanto in alcuni settori, quali ad esempio quello della produzione idroelettrica, lo scenario di piano evidenzia esclusivamente un'evoluzione libera, priva di interventi incentivanti o di programmi specifici della Regione che possano ampliare la diffusione di tali impianti di produzione energetica.
8. Si ritiene necessario che nelle successive fasi di approvazione il P.E.A.R. venga corredato da un documento integrativo che evidenzi la situazione relativa ai dati consolidati (almeno in termini di produzione di energia da FER) più recenti (31.12.2011) e la confronti con gli obiettivi posti dal P.E.A.R. per il medesimo orizzonte temporale ed, inoltre, aggiorni le previsioni di piano in relazione alle disposizioni in materia che nel frattempo sono entrate in vigore e di cui il P.E.A.R. non ha potuto tenere conto, come ad esempio la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 15 giugno 2012 che limita fortemente la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.
9. Si precisa che, per quanto riguarda le azioni di mitigazione espresse nelle schede per tecnologie di intervento relative all'idroelettrico e alle biomasse, l'individuazione delle norme di pianificazione urbanistica quale anche unico elemento di mitigazione dei possibili impatti degli interventi sulla componente "suolo e sottosuolo" non pare corretta. Infatti, ai sensi del Decreto legislativo 378/2003, che prevale sulle norme regionali, quanto sopra riportato può corrispondere al vero solo se si considera l'eventuale presenza di vincoli collegabili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che si impongono sulle considerazioni di carattere economico, mentre altre considerazioni legate più in generale all'assetto territoriale non saranno elementi vincolanti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 dello stesso

decreto legislativo, che recita: *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”*. Pertanto, se è auspicabile che in seno alla conferenza dei servizi competente per il rilascio dell'autorizzazione unica gli aspetti e le normative urbanistiche siano tenute nel debito conto per la formazione della valutazione dell'intervento e il conseguente rilascio dell'autorizzazione, la non conformità del progetto dell'opera con gli strumenti urbanistici non è elemento ostativo alla realizzazione degli interventi stessi, essendo prevista dalla norma una variante allo strumento urbanistico conseguente alla formulazione del giudizio e integrata al rilascio dell'autorizzazione.

Osservazioni riguardanti il Rapporto ambientale:

1)

il Servizio aree protette ha segnalato le seguenti integrazioni/correzioni normative:

- la Direttiva 79/409/CEE è stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE;
- la D.G.R. 1815/2007 è stata sostituita dalla D.G.R. 970/2012, che prevede, tra gli interventi non assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, al punto 2) “manutenzione ordinaria di tetti e di facciate compresa l’installazione di antenne e pannelli solari su edifici per cui l’accesso è già esistente e per i quali sia accertata l’assenza di chiroterro fauna”.
- Gli elaborati del piano, inoltre, non citano in nessuna occasione le misure di conservazione per i siti appartenenti alla Rete ecologica europea Natura 2000, approvate con D.G.R. 1087/2008 (Misure di conservazione per le ZPS) e D.G.R. 3061/2011 (Misure di conservazione per tutti i Siti Natura 2000), al rispetto delle quali dovranno attenersi tutti gli interventi all’interno dei Siti Natura 2000.

2)

L’ Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha segnalato i seguenti aspetti:

“si ritiene necessario che nel Rapporto ambientale, al Cap. 3.4, siano considerate le principali questioni ambientale di un Parco Nazionale per la loro integrazione nel processo di costruzione del piano. A questo proposito, tra le norme, piani e programmi di carattere ambientale che hanno attinenza con gli obiettivi del PEAR, risulta indispensabile inserire il riferimento alla Legge Quadro nazionale sulle aree protette, n. 394/1991 e s.m.i.. Si richiama infatti l’art. 11, comma 3, lettera c), della legge stessa, che introduce il divieto, all’interno delle aree protette, delle modificazione del regime delle acque, a prescindere dalla natura e/o dalle dimensioni dell’impatto, penalmente sanzionabile ai sensi del successivo art. 30, comma 1). Il rispetto delle prescrizioni di legge relative all’obbligo di rilascio del DMV, nel caso specifico di opere che insistono su ecosistemi di straordinaria importanza naturalistica e culturale, come quelli del PNGP, risulta utile, ma approssimativo strumento per la salvaguardia degli ambienti acquatici. Il calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) rappresenta uno degli aspetti più importanti finalizzati a preservare sia il bilancio idrologico, sia la qualità chimica e biologica delle risorse idriche. Non è possibile trascurare il fatto che gli ecosistemi fluviali sono sensibili a variazioni, anche modeste, dei parametri idrologici e della qualità dell’acqua. Come confermato dalla letteratura scientifica, le opere di derivazione e di ritenuta a scopo idroelettrico assumono una particolare rilevanza nell’alterare gli ecosistemi fluviali, tramite la modifica dei regimi idraulici naturali. Si deve tenere conto

inoltre che la presenza nel territorio del Parco del Gran Paradiso di opere di captazione medio-grandi ad uso idroelettrico, databili a partire degli anni '30 del secolo scorso, ha comportato criticità e interruzioni della continuità fluviale e uno stato delle acque superficiali spesso non ascrivibili a quel "buono stato" che la Direttiva Europea "Acque" richiede, come emerge dalle ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni. Più in generale, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la ragione d'essere della delimitazione dell'area protetta risieda nell'esigenza di protezione del territorio e dell'eco-sistema e che, conseguentemente, l'attività umana di trasformazione dell'ambiente debba essere valutata in relazione alla tutela dell'interesse naturalistico; questo comporta, d'altra parte, per quanto riguarda l'utilizzazione economica delle aree protette, che siano ammessi impianti che non compromettono gli equilibri economici essenziali per la collettività, quali ad es. gli impianti idroelettrici per autoconsumo."

3)

L'ARPA, per quanto attiene alle acque superficiali – impianti idroelettrici rileva che:

Risulta opportuno implementare, in collaborazione con i Servizi regionali competenti, il Rapporto ambientale del PEAR mediante una **quantificazione**, mediante indicatori, dei servizi ecosistemici direttamente influenzati dalla produzione idroelettrica e descritti dai seguenti criteri:

- stato di qualità dei corpi idrici,
- paesaggio,
- pesca sportiva,
- turismo,
- agricoltura.

I suddetti criteri di valutazione possono essere correlati in modo quantitativo ai diversi scenari di PEAR all'interno di un sistema di interrelazioni trasparente basato sull'Analisi Multi Criterio (come peraltro richiamato a pagina 226 del Rapporto Ambientale). Tali criteri sono peraltro complementari a quelli già compresi nel PEAR quali la mancata emissione di CO₂. Il rispetto del raggiungimento degli obiettivi dei settori rappresentati dai criteri suddetti è evidentemente cogente con gli obiettivi del PEAR. Non risulta trattato, nel Rapporto ambientale, come le componenti ambientali considerate (ad esempio le liste di bacini con specie vulnerabili, le aree protette e le comunità animali e vegetali inerenti i corpi idrici) siano recepite operativamente dall'iter di pianificazione energetica. A titolo di esempio, si potrebbero individuare bacini e/o tratti a cui associare a priori un diverso livello di tutela / sfruttamento energetico, mediante la designazione di indisponibilità a nuove derivazioni idroelettriche oppure di esplicita vocazione produttiva.

È possibile approfondire le mitigazioni delle eventuali non coerenze fra obiettivi: in particolare, relativamente alle non coerenze tra PEAR, l.r. del 21 maggio 2007 n. 8, Piano Territoriale Paesistico (PTP) 1998, Piano di tutela delle acque si evidenzia che:

- il rilascio del DMV è un'azione di tipo mitigativo e compensativo volta a garantire la compatibilità del prelievo richiesto con le condizioni ambientali del corso d'acqua esistenti o stabilite dal Piano di tutela delle acque, lasciando defluire a valle della presa una portata idrica che permetta di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;
- il rilascio del DMV è una delle possibili misure di mitigazione degli impatti considerate dal Rapporto Ambientale: in diverse realtà gestionali analoghe alla Valle d'Aosta il DMV è combinato e modulato da azioni di riqualificazione fluviale e di pianificazione territoriale dello sfruttamento idroelettrico ed energetico, particolarmente adatti a contesti geografici ridotti come la Valle d'Aosta.

La D.G.R. 976/2008 “Indisponibilità prelievo ad uso idroelettrico” è stata abrogata dalla recente D. G.R. 1253/2012: risulta necessario revisionare il Rapporto Ambientale, anche nei contenuti, in coerenza con i contenuti della nuova Delibera (pagg. 127, 211, 212, 218, 225).

“Analisi multi criterio e scenari PEAR”:

L’approccio multi criterio (MCA) è utilizzato in regioni alpine analoghe alla Valle d’Aosta ed è considerato una buona prassi per valutare la sostenibilità ambientale dello sfruttamento idroelettrico in contesto montano. ARPA VdA è disponibile a offrire supporto per un eventuale affinamento degli scenari suddetti, in accordo con quanto indicato nel Rapporto ambientale (Mitigazioni correlate a incentivi, a prescrizioni e a criteri di selezione degli interventi - pag. 226).

4)

L’ARPA, per quanto concerne le Acque sotterranee – geotermia, segnala che: la documentazione relativa al PEAR e agli elaborati di VAS non tratta adeguatamente la tematica della geotermia. Nel paragrafo 6.4.3 “Suolo e sottosuolo”, si fa riferimento allo studio scientifico “in corso”, condotto da ARPA su incarico della Giunta regionale (d.G.r. 1900/2009); tale studio risulta concluso e consegnato nel febbraio 2012: il “Rapporto ambientale” dovrebbe fare quindi esplicito riferimento ai documenti finali di tale studio, le cui risultanze porteranno alla realizzazione di linee guida da parte delle Strutture regionali competenti.

5)

L’ARPA, per quanto attiene alla qualità dell’aria e alle emissioni in atmosfera, rileva che:

il Rapporto Ambientale presentato non contiene una valutazione quantitativa degli impatti delle azioni previste dal Piano. Una opportuna valutazione potrebbe essere costituita dalla stima quantitativa dei contributi alle emissioni complessive di inquinanti in atmosfera derivanti dalle azioni del piano. A tale proposito si propone che venga condotto un confronto tra il quadro emissivo degli impianti nello scenario attuale, e il quadro dello scenario di piano al 2020, evidenziando il contributo alle emissioni di inquinanti degli impianti nuovi rispetto a quelli sostituiti, concordando la tipologia analitica con l’ARPA stessa.

“Impianti a biomassa”

Le politiche di incentivazione della combustione di biomasse in ambito domestico, che certamente presentano un effetto positivo sulle politiche di riduzione delle emissioni di CO₂, devono necessariamente tenere conto dell’effetto locale determinante per alcuni inquinanti, in particolare per le polveri sottili (PM₁₀ e PM_{2,5}). Gli impianti di combustione di piccola/media taglia alimentati a biomassa sono considerati universalmente molto critici per le emissioni di inquinanti quali polveri, NO_x, SO_x, CO. Pertanto è opportuno che nel Rapporto Ambientale venga presa in considerazione l’adozione di misure specifiche per il contenimento delle emissioni di inquinanti da impianti a biomassa di piccola/media taglia. si segnala che nell’ambito del Tavolo Tecnico che coinvolge le Regioni del Bacino Padano è stato attivato dal 2009 un Gruppo di Lavoro specifico sulla combustione delle biomasse. Il Gruppo di Lavoro, al quale partecipa attivamente anche la Valle d’Aosta, ha predisposto una bozza di decreto sulla “classificazione ambientale” dei generatori di calore alimentati con biomassa, in attuazione del Dlgs 152/06 e s.m.i. (art. 290 comma 4), finalizzato prevalentemente alla riduzione delle emissioni di tali tipologie di impianti. In particolare, le principali regolamentazioni che si intendono introdurre sono:

- i generatori di calore aventi potenza termica nominale inferiore a 35 kW, alimentati con combustibili solidi devono essere classificati non solo in base alle prestazioni energetiche, ma anche a quelle emissive;
 - la modalità dell'installazione dei generatori di calore < 35 kW deve rispondere alla normativa vigente in materia (al DM 37/08 e s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683);
 - le attività di manutenzione dei generatori di calore e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione sono previste ogni due anni per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ed ogni anno per quelli con potenza uguale o superiore a 15 kW.
- In attesa della definizione e dell'entrata in vigore del decreto in questione, si propone di valutare l'opportunità di adottare preventivamente specifiche misure di contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti a biomassa di piccola/media taglia.

“Impianti di cogenerazione”

Per tali impianti si propone di valutare l'opportunità di definire nel piano standard emissivi più restrittivi di quelli previsti dal Dlgs 152/06 e s.m.i. e di prevedere, per gli impianti di maggiore taglia, l'adozione di sistemi di misura in continuo delle emissioni dei principali inquinanti (polveri, NOx, CO). La misura in continuo consente di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento dell'impianto e consente di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti.

“Impianti di nuova realizzazione (es. teleriscaldamento Breuil Cervinia)”

Nell'ottica di contenere quanto più possibile gli impatti delle emissioni inquinanti, si propone di valutare, nell'ambito del piano, l'opportunità di prevedere l'adozione delle BAT nella progettazione di impianti di nuova realizzazione, al fine di permettere il raggiungimento di standard emissivi di qualità elevata, inferiori ai limiti normativi. Anche l'adozione di sistemi di misura in continuo può essere considerata una BAT, in quanto permette di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento degli impianti e consente di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti.

6)

L'ARPA, per quanto attiene ai Campi elettromagnetici – elettrodotti, rileva che:

Con riferimento alla Figura 51 (Trasporto dell'energia elettrica - Rete di trasporto in alta tensione dell'energia elettrica) di pagina 116:

- si chiede di citare la fonte della cartina riportata: “Relazione sullo Stato dell'Ambiente ARPA VDA”;
- nel relativo prospetto di pag. 117 risulta necessario modificare la descrizione relativa alla linea rossa e sostituire “linea a 240 kV” con “linea a 380 kV”.

Con riferimento alla classificazione delle linee di distribuzione di pag. 117, si ritiene opportuno fare riferimento alla seguente suddivisione prevista, in funzione della tensione nominale, dal Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 “*Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne*”, nonché dalla prassi consolidata:

- bassa tensione (BT) inferiori a 1000 V,
- media tensione (MT) tra 1 kV e 30 kV,
- alta tensione (AT) superiore a 30 kV.

- Con riferimento a pag. 237:

- risulta necessario modificare “D.M. 8 luglio 2003” con “D.P.C.M. 8 luglio 2003”;
- l'ultima frase del paragrafo riguardante le Radiazioni non ionizzanti potrebbe essere modificato nel seguente modo:

“Arpa VDA effettuata valutazioni dell’esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico generati da elettrodotti, sia attraverso misurazioni direttamente presso i luoghi adibiti a permanenza prolungata di persone che si trovino in prossimità di queste strutture di qualsiasi categoria, sia attraverso stime modellistiche utilizzando appositi programmi informatici che si basano sulla cartografia regionale e sui dati elettrici e geometrici forniti dai gestori delle linee elettriche.

In base a quanto specificato nel D.P.C.M 8 luglio 2003, il gestore della rete elettrica nazionale (TERNA) per le linee di propria competenza fornisce i dati di corrente transitati negli anni ad ARPA VDA che li elabora in modo che possano essere utilizzati per le stime modellistiche di valutazione dell’esposizione”.

7)

L’ARPA, per quanto attiene al Rumore ambientale, osserva che:

- per gli interventi previsti nel PEAR, il rilascio di licenze ed autorizzazioni finalizzate all’esercizio di attività produttive rimane condizionato alla presentazione di una relazione di impatto acustico, subordinata al parere vincolato di ARPA, o di documentazione semplificata sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
 - per quanto riguarda le attività cantieristiche necessarie per la realizzazione delle opere, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune.
- Si suggerisce di riportare tali indicazioni nel capitolo “3. Aspetti ambientali del PEAR”, al paragrafo “Rumore” (pag. 83).

Si fanno le seguenti ulteriori osservazioni:

- a pag. 83 viene fatto riferimento alla L.R. 9/2006. Essa risulta tuttavia abrogata e sostituita dalla più recente L.R. 20/2009 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9”. Sarebbe dunque opportuno far riferimento a quest’ultima;
- in Tabella 7 viene fatto riferimento alla L.R. 20/2009, ma nel contesto di “Aria e cambiamenti climatici”. Essa andrebbe inserita in un nuovo campo “Rumore” in Tabella 7, oppure spostato nel campo “Rumore” già esistente in Tabella 8.

8)

L’ARPA, per quanto attiene ai Rifiuti, segnala che:

Nella definizione delle componenti ambientali, al paragrafo 3.3.2.6 (Salute e benessere dell’uomo: agenti fisici di disturbo – pag. 84) relativamente ai rifiuti, il Rapporto Ambientale si considera unicamente gli impatti dovuti alla realizzazione dei nuovi interventi.

Occorre in realtà prendere in considerazione anche:

- la produzione di rifiuti nella fase di gestione degli impianti quali, ad esempio, la produzione di residui di combustione (scorie o ceneri) e ceneri/polveri derivanti dagli impianti di abbattimento fumi;
- la produzione di rifiuti nella fase di dismissione o ammodernamento degli impianti stessi.

Al paragrafo 6.2.2 (Schede di sintesi delle ricadute ambientali degli interventi per Tecnologia – pagg. 166-208), per ciascuna scheda, nella sezione relativa a “Salute e benessere dell’uomo” è opportuno fare riferimento anche ai rifiuti nelle fasi di realizzazione, gestione, ammodernamento e dismissione degli impianti.

In particolare:

- idroelettrico → inserire, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione nelle fasi di realizzazione/ammodernamento/dismissione, con particolare riguardo alla terre e rocce da scavo relative alla fase di realizzazione; inserire, inoltre, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione dei fanghi di dragaggio prodotti nella fase di gestione degli impianti stessi (sfangamento di bacini, canali e vasche di carico);
- eolico → inserire le mitigazioni relative alla gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione (in particolare terre e rocce da scavo) prodotti nella fase di realizzazione degli impianti;
- solare fotovoltaico → inserire, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione (in particolare terre e rocce da scavo) prodotti nella fase di realizzazione degli impianti;
- solare termico → nessuna osservazione;
- biomassa → inserire, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione: dei rifiuti da demolizione e costruzione (in particolare terre e rocce da scavo), relativi alla fase di realizzazione; di rifiuti prodotti dal funzionamento dell'impianto (residui di combustione e rifiuti dai sistemi di trattamento fumi);
- biogas → nessuna osservazione;
- pirogassificatore → inserire, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione: dei rifiuti da demolizione e costruzione (in particolare terre e rocce da scavo) nella fase di realizzazione; dei rifiuti prodotti nella fase di gestione dell'impianto (residui di combustione e rifiuti dai sistemi di trattamento fumi);
- teleriscaldamento ad Aosta → inserire, sia come effetti che come mitigazioni, la gestione dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto (residui combustione e rifiuti da sistemi di trattamento fumi) e dei rifiuti da demolizione e costruzione nella fase di dismissione o ammodernamento degli impianti;
- teleriscaldamento a Breuil Cervinia → come teleriscaldamento ad Aosta;
- impianti cogenerativi → nessuna osservazione;
- pompe di calore → nessuna osservazione.

Si precisa che ai paragrafi “6.3. Mitigazioni di carattere normativo” (pag. 212), per la gestione dei rifiuti di cantiere il riferimento normativo è costituito dalla Legge Regionale n. 31 del 3 dicembre 2007 e successive modificazioni, con particolare riferimento al Capo III, che supera la D.G.R. n. 1792/2005 (indicata nel documento).

Lo stesso aggiornamento normativo è da inserire anche nella “matrice di corrispondenza delle mitigazioni normative individuate con gli obiettivi di salvaguardia” (pag. 219) e al punto “Produzione di rifiuti” del paragrafo 6.4.6 (Salute e benessere dell'uomo).

Osservazioni riguardanti il Piano di Monitoraggio:

1)

Si ritiene necessario siano illustrate con maggiore definizione le tempistiche e le frequenze del previsto piano di monitoraggio, che nei documenti inviati vengono genericamente indicate con il termine “periodico”.

2)

Per quanto riguarda l'inserimento di dati inerenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale esplesate ai sensi della l.r. 12/2009 fra gli “Indicatori del contesto ambientale”, si ritiene che gli stessi debbano essere correlati a tutti gli aspetti ambientali indicati nel Capitolo

7.3 del Rapporto ambientale, e non solo nelle schede relative alla “Biosfera” e al “Paesaggio”, in quanto procedure trasversali che analizzano gli impatti su tutti i comparti ambientali.

Inoltre si richiede di modificare gli indicatori proposti nel modo seguente:

Indicatore	Modifica richiesta
Numero di nuovi impianti soggetti a VIA sul totale delle richieste	Numero di impianti soggetti a VIA / Numero impianti soggetti a Verifica di assoggettabilità a VIA
Numero di pareri negativi di VIA sul totale dei nuovi impianti sottoposti a valutazione	Numero di impianti soggetti a VIA approvati / Numero di impianti soggetti a VIA presentati

Infine si esplicita che i suddetti dati saranno forniti suddivisi per tipologia di impianto.

3)

Data l'assenza di definizione territoriale e la non contestualizzazione degli interventi e delle misure di piano, grande importanza assumerà il monitoraggio ambientale; pertanto si chiede che grande attenzione venga posta in questa sede alle ricadute sul territorio delle azioni relative sia allo sviluppo degli impianti per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili sia delle azioni legate alla riduzione del fabbisogno energetico. Nel primo caso gli effetti da monitorare sono principalmente legati al consumo e trasformazione del suolo e all'incremento della frammentazione di zone a particolare valenza ambientale e paesaggistica con l'introduzione ad esempio di infrastrutture a servizio di nuovi impianti di media e grande dimensione (rispetto alla scala regionale) o anche dalla somma di numerosi piccoli impianti distribuiti in uno stesso ambito territoriale. Nel secondo caso, è di interesse verificare l'impatto delle nuove tecnologie e infrastrutture energetiche sull'organizzazione urbana, sulle tipologie costruttive e sui materiali edilizi, sulle filiere produttive collegate ai nuovi prodotti energetici. Si chiede pertanto che il set di indicatori di monitoraggio venga arricchito con alcuni indicatori da elaborare con dati da richiedere soprattutto in fase di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi previsti dal piano, finalizzati ad indagare i fenomeni sopra delineati e a valutarne anche l'effetto cumulativo, quali, a titolo di esempio:

- superfici territoriali interessate (mq di suolo impermeabilizzato) in relazione a zone territoriali di PRG interessate per tipologia di impianto;
- ml di nuove piste di servizio realizzate e relativo indice di frammentazione per tipologie di - copertura del suolo di particolare interesse (boschi, pascoli, colture specializzate, ...);
- superficie a bosco gestita per fini energetici;
- n. aziende inseribili in filiere produttive specificamente legate alle attività considerate dal PEAR, fatturati e relativo turnover;
- n. di interventi edilizi ad elevato risparmio energetico.

4)

Nel corso della sperimentazione per l'applicazione del 3° criterio sperimentale di definizione del DMV che prevede un piano di rilasci sperimentali per 27 impianti della CVA è in via di definizione un set di indicatori specialistici per valutare gli effetti delle diverse alternative di rilascio sui diversi criteri influenzati dalla fruizione idroelettrica. Si evidenzia l'opportunità futura di utilizzare i suddetti indicatori per una valutazione quantitativa degli scenari di piano e della relativa sostenibilità ambientale.

5)

Si evidenzia l'interesse di aggiungere al set di indicatori di contesto proposto, l' *Indice di Funzionalità Fluviale* (IFF) (Siligardi et al., 2000) in quanto caratterizza il capitale ambientale esposto alla pressione della fruizione idroelettrica. L'indice considera diverse componenti (vegetazione perifluviale, regime idraulico, struttura dell'alveo e della sezione trasversale e componente vegetale in alveo e componente biologica) e le formula un giudizio finale di funzionalità ecologica del tratto interessato. L'indice ha un riferimento normativo diretto nel PTA ed è stato applicato su una porzione significativa del reticolo valdostano.

6)

Con riferimento agli indicatori per il monitoraggio (pag. 7.3, pagg. 251 e seg.), con riferimento agli interventi sotto la voce "pompe di calore", si suggerisce di aggiungere l'indicatore:

"numero di impianti da fonte geotermica installati".

7)

Con riferimento agli indicatori di contesto (pag. 7.3, pagg. 253 e seg.), nella tabella relativa all' "Acqua", si suggerisce di integrare gli indicatori già previsti, relativi per lo più al settore idroelettrico, con il seguente:

"portate emunte dalla falda a fini geotermici" (il dato sarebbe disponibile appunto sulla base del censimento degli impianti);

8)

Si ribadisce l'importanza, anche ai fini del monitoraggio del piano, di procedere con il censimento delle installazioni geotermiche (esistenti e future), comprensivo di tutte le informazioni già riportate nell'apposita scheda già predisposta da ARPA.

9)

Gli indicatori per la qualità dell'aria presi in considerazione nel Rapporto Ambientale sono costituiti da alcuni parametri di qualità relativi a CO, PM10, NOx, SO2, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal Dlgs 155/2010. Si ritiene che oltre a questi inquinanti sia opportuno considerare anche il monitoraggio degli IPA, che costituiscono un inquinante caratteristico della combustione di biomassa;

10)

Considerato che le misure di qualità dell'aria non possono costituire un indicatore della compatibilità ambientale del piano nel suo complesso, si suggerisce che vengano individuati altre tipologie di indicatori. A tale proposito, un indicatore utile, potrebbe essere costituito dalla quantificazione delle emissioni complessive derivanti dalla produzione di energia termica e di energia elettrica degli interventi sull'intero territorio regionale previsti dal piano. Il calcolo di tale indicatore dovrebbe essere elaborato in termini di emissioni ponderali annue (kg/anno) dei principali inquinanti di interesse (polveri, NOx, CO, SO2). L'indicatore dovrebbe essere aggiornato annualmente, in modo da consentire un monitoraggio degli effetti delle azioni del piano nel tempo. Le modalità di calcolo possono comprendere misure dirette in continuo (per gli impianti per cui è previsto), misure discontinue per altri impianti di media

taglia e stime sulla base di misure campione o di fattori di emissione per gli impianti domestici.

11)

Si considerino i quantitativi annuali di combustibile utilizzato per impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione e, nel caso delle biomasse, indicazione della provenienza (% di biomassa locale, extraregionale, nazionale, estera);

12)

Nel caso di nuovi impianti di teleriscaldamento, venga effettuata la valutazione delle utenze termiche sostituite (numero e potenza degli impianti, tipologia di combustibile utilizzato).

13)

Nel caso degli impianti di teleriscaldamento valdostani, la legna è per la maggior parte di provenienza extra-regionale o straniera e quindi le emissioni su scala regionale di tali impianti non possono essere considerate nulle, ma vanno calcolate. Il trasporto della legna in oggetto produrrà poi delle ulteriori emissioni di CO₂ di cui tenere conto nel bilancio emissivo regionale;

14)

Si suggerisce l'introduzione dei seguenti indicatori di ricaduta ambientale (pagg. 251-252):

- *“Richieste di valutazione dell’esposizione della popolazione al campo magnetico a 50 Hz generato da impianti fotovoltaici”*. L’indicatore quantifica le richieste, che pervengono ad ARPA VDA e/o alle strutture territorialmente competenti (Regione, Comuni), da parte dei cittadini, ai fini della valutazione, attraverso misure, dell’esposizione al campo magnetico generato dall’installazione di impianti fotovoltaici presso edifici a permanenza prolungata di persone.
- *“Interventi di misura per la valutazione dell’esposizione della popolazione al campo magnetico a 50 Hz generato da impianti fotovoltaici”*. L’indicatore quantifica gli interventi di ARPA VDA a seguito delle richieste di cui al precedente punto.

15)

Venga introdotto per quanto attiene al rumore l’indicatore *“numero di segnalazioni di disagio connesso al rumore ambientale segnalate da parte della popolazione agli enti competenti”* .

16)

Con riferimento agli indicatori di contesto (pagg. 253 e seg.), si suggerisce l’introduzione del seguente indicatore di carattere generale, a sostituzione di quanto indicato nel relativo paragrafo (*“Gli indicatori attualmente elaborati da ARPA non hanno diretta rilevanza per il monitoraggio del PEAR”*):

Indicatore	u.m.	Ente competente	Cadenza del monitoraggio	Risorse per il monitoraggio	Disponibilità del dato nel	Eventuali annotazioni
------------	------	-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

					trimestre dell'anno successivo	
Numero di attività controllate, connesse al PEAR, per cui si è riscontrato un superamento dei limiti normativi	Num	ARPA VdA	Annuale	Risorse interne	sì	---

17)

Si suggerisce l'introduzione dei seguenti ulteriori indicatori per il tema rifiuti:

Indicatore	u. m.	Ente competente	Cadenza del monitoraggio	Risorse per il monitoraggio	Disponibilità del dato nel trimestre dell'anno successivo
Produzione residui di combustione (scorie)	t	ARPA VdA	Annuale	Risorse interne	No <i>Il dato disponibile è quello di produzione relativo a due anni precedenti</i>
Produzione residui di combustione (ceneri)	t	ARPA VdA	Annuale	Risorse interne	No <i>Il dato disponibile è quello di produzione relativo a due anni precedenti</i>
Produzione residui dagli impianti di abbattimento fumi (ceneri leggere/polveri)	t	ARPA VdA	Annuale	Risorse interne	No <i>Il dato disponibile è quello di produzione relativo a due anni precedenti</i>
Produzione di fanghi di dragaggio	t	ARPA VdA	Annuale	Risorse interne	No <i>Il dato disponibile è quello di produzione relativo a due anni precedenti</i>

Con riferimento alla *disponibilità del dato* (ultima colonna della tabella), si fa presente che la fonte delle informazioni indicate sono le dichiarazioni MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale): i singoli produttori di rifiuti sono obbligati a presentare tale dichiarazione ogni anno, entro la fine del mese di aprile, relativamente a tipologia e quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente. Le dichiarazioni MUD vengono raccolte e gestite da Unioncamere, che le rende però disponibili alle sedi regionali del Catasto rifiuti (istituite presso le ARPA/APPA) solo nei primi mesi dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per tale motivo, nel primo trimestre di ogni anno sono disponibili i dati relativi a due anni precedenti. Con l'entrata in funzione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), attualmente rinviata al 30 giugno 2013, è probabile che i tempi di aggiornamento di tali dati si ridurranno, ma ciò sarà definito solo dopo l'effettiva operatività del sistema.

II CAPO SERVIZIO
Dott. Paolo BAGNOD